

STATUTO

NUOVA VITA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA PIAVE 6

Numero REA: MT - 82899

Codice fiscale: 01234250775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

COPIA AUTENTICA

Rep. 57982 Racc. 11318

C O S T I T U Z I O N E D I S O C I E T A ' C O O P E R A T I V A S O C I A L E

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci febbraio duemiladodici, in Matera ed alla Piazza Cesare Firrao 12, innanzi a me, Vito Nobile, Notaio in Matera ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di questa Città, si costituiscono:

Carmenio Andrulli, nato a Matera l'1 marzo 1953 (C.F. NDR CMN 53C01 F052X), quivi residente, Contrada San Giacomo s.n.;

Annunziata Persia, nata a Matera il 2 settembre 1956 (C.F. PRS NNZ 56P42 F052H), quivi residente, Contrada San Giacomo s.n.;

Domenico Andrulli, nato a Matera il 19 ottobre 1984 (C.F. NDR DNC 84R19 F052V), quivi residente, Viale del Geranio 9;

Giuseppina Uricchio, nata a Tricarico il 26 dicembre 1986 (C.F. RCC GPP 86T66 L418J), residente in Salandra, Vico II Piave 7.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, costituiscono tra loro una società cooperativa sociale retta dal seguente

S T A T U T O

- Art. 1 -

Denominazione - Sede - Durata - Norme Applicabili

E' costituita una Società Cooperativa denominata *Nuova Vita - Società Cooperativa Sociale*. Essa ha sede in Matera e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali o rappresentanze anche altrove. La Società durerà sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e ad essa si applicheranno, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata finchè sussisteranno i presupposti indicati dall'art. 2519, II co., c.c.

- Art. 2 -

Scopo Mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è. il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: lo mutualità, la solidarietà, lo democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi. altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con lo propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsia-

si altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

- Art. 3 -

Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto le attività di cui alla lett. A) dell' art. 1 L. 381/91, e precisamente:

1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrata e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;

3) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, per conto di enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;

4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello della prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di

	vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici	
	e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed	
	emanande;	
	8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile	
	psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ri-	
	trovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-	
	culturali);	
	9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e	
	fisici ed anziani;	
	10) la realizzazione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, servizi resi-	
	denziali e semiresidenziali per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anzia-	
	ni ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	11) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collega-	
	mento, la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nell'ambito di	
	quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che	
	permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico svilup-	
	po del bambino;	
	12) l'istituzione e la gestione del telesoccorso, della teleassistenza e della telemedici-	
	na;	
	13) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali	
	nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliati per anziani, disabili	
	e ammalati;	
	14) la realizzazione e la gestione di centri diurni;	
	15) l'organizzazione e la gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in con-	

	venzione e con personale specializzato;	
	16) la prestazione dell'assistenza e la cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	17) l'organizzazione e la gestione del servizio di segretariato sociale ed informa giovani;	
	18) la gestione dei servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitaria nelle scuole;	
	19) la realizzazione e la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenza (r.s.a.), per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	20) la realizzazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001.	
	La società, che potrà svolgere la propria attività anche con terzi, potrà compiere tutte quelle operazioni e tutti quegli atti di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che i suoi competenti organi diviseranno utili o necessari all'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quegli atti o quelle operazioni che la legge vieta o per i quali richieda particolari requisiti che la Società non possiede.	
	Per attuare il proprio oggetto sociale, la Società, a mezzo di determinazione dei propri competenti organi, tra l'altro, potrà:	
	a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fidejus-	

sori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) istituire e condurre corsi di formazione;

d) stipulare mutui, aperture di credito, contratti di conto corrente, prestare fidejussioni e compiere tutte le operazioni bancarie o finanziarie ritenute utili o necessarie con Istituti di Credito, Banche, finanziarie pubbliche e private;

e) assumere appalti da enti pubblici (se e quando sussisteranno i requisiti eventualmente richiesti dalla legge) e da privati;

f) partecipare a raggruppamenti di imprese ed a consorzi;

g) stipulare convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni, Provincie, Regioni, Unità Sanitarie Locali), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati;

h) richiedere ed utilizzare le provvidenze dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali nonchè finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo scopo della Società.

- Art. 4 -

Soci

Può essere ammesso come socio chiunque sia in possesso dei requisiti di preparazione professionale occorrenti per prestare la propria attività di lavoro nelle attività formanti l'oggetto sociale. Possono essere inoltre ammessi soci fruitori delle prestazioni mutualistiche e, giusta l'art. 2, co. I, L. 381 cit., soci volontari che prestino la propria attività gratuitamente.

Non può essere socio chi esercita in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

- Art. 5 -

Ammissione di Nuovi Soci

Per l'ammissione di nuovi soci si applicheranno l'art. 2528 c.c. e le altre disposizioni di legge al riguardo.

- Art. 6 -

Trasferimento di Quota, Recesso, Esclusione e Morte del Socio

Il trasferimento della quota di partecipazione, il recesso, l'esclusione ed il caso di morte del socio restano regolati dagli artt. 2530 e ss. c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può:

a) recedere per giusta causa, consistente nell'insorgenza di fatti nuovi, non imputabili a lui, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale o del rapporto di collaborazione integrante il rapporto mutualistico;

b) essere escluso per l'ingiustificata assenza a più di tre assemblee sociali consecutivamente.

- Art. 7 -

Liquidazione della Quota

Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto la quota verrà rimborsata secondo le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c., ma nella determinazione della quota di liquidazione non si terrà conto delle riserve per le quali vige il divieto di distribuzione imposto al successivo Art. 17.

- Art. 8 -

Assemblea

L'Assemblea:

a) viene convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Provincia in cui ha sede la Società. La convocazione deve essere spedita (o consegnata a mani del socio dietro rilascio di ricevuta) almeno otto giorni prima dell'adunanza

9 di 15

- di adottare una diversa modalità di votazione tra quelle consentite dalla legge. E'

ammesso il voto per corrispondenza o mediante fax o posta elettronica;

g) approva le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli intervenuti, salvi i casi di maggioranze più elevate richieste dalla legge.

- Art. 9 -

Amministratori

Gli amministratori:

a) possono essere in numero di uno, tre o cinque alternativamente: la determinazione del numero effettivo spetta all'Assemblea;

b) possono anche non essere soci, ma la loro maggioranza va scelta nel rispetto dell'art. 2542, II co., c.c.;

c) restano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa previsione della relativa deliberazione;

d) se più di uno è nominati a tempo determinato, restano ognuno in carica per il periodo previsto, anche se, prima del termine, vengono meno alcuni o tutti gli altri per qualsiasi causa. La deliberazione di nomina, però, può espressamente prevedere che, in caso di cessazione dalla carica per uno o più motivi di uno o più amministratori, cessino anche tutti gli altri o alcuni di essi;

e) non hanno diritto a compenso, tranne diversa determinazione dell'Assemblea: hanno però comunque diritto al rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio d'Amministrazione, che:

a) elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non viene nominato dall'Assem-

11 di 15

- Art. 10 -

Poteri di Amministrazione e Rappresentanza

L'amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri, senza limitazione alcuna: ad essi compete la gestione sociale e la determinazione degli atti occorrenti per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per quegli atti che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

La rappresentanza sociale compete all' Amministratore Unico ovvero ad uno o a più o a tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione congiuntamente o disgiuntamente, e giusta le determinazioni assunte dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente: mancando determinazioni dell'Assemblea al riguardo, essa compete al Presidente del Consiglio. Quando la rappresentanza legale è attribuita solo al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, essa (salva diversa determinazione espressa dell'Assemblea) si intende attribuita anche al Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione (se nominato) per i casi di assenza o impedimento del Presidente: la firma del Vice Presidente farà presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente, e la Società non potrà opporre eccezioni al riguardo.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre attribuire (e revocare) il potere di rappresentanza della Società agli Amministratori Delegati da esso nominati e per le attribuzioni loro delegate, con le modalità e gli eventuali limiti che il Consiglio stesso riterrà di stabilire ed eventualmente modificare con propria deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

- Art. 11 -

Collegio Sindacale e Revisore Contabile

Il Collegio Sindacale ed il Controllore Contabile sono nominati nei casi previsti dalla legge. Finchè alla Società saranno applicabili le norme in materia di Società a responsabilità limitata, il Collegio Sindacale svolgerà anche il controllo contabile.

- Art. 12 -

Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed é formato dalla somma delle quote sottoscritte dai soci tempo per tempo iscritti alla società.

Il valore nominale della singola quota di partecipazione non potrà essere superiore a quello massimo né inferiore a quello minimo previsti dalle disposizioni di legge al riguardo vigenti.

- Art. 13 -

Finanziamenti dei Soci

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a fondo perduto o con obbligo di rimborso, a titolo gratuito o produttivi di interessi, comunque nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

- Art. 14 -

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, entro i centoventi giorni successivi, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. L'indicato termine può essere dilazionato di altri sessanta giorni alle condizioni previste dall'art. 2364, II co., c.c.

- Art. 15 -

Distribuzione degli Utili

Gli utili annuali potranno essere distribuiti in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato, solo dopo aver rispettivamente destinato e devoluto la quota di essi prevista dalla Legge alla riserva legale ed ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione con le prescritte modalità.

L'assemblea potrà destinare gli utili residui nei limiti e con tutte le modalità previste e consentite dall'art. 2545 quinquies cod. civ. e dalle altre norme di legge tempo per tempo vigenti.

- Art. 16 -

Remunerazione degli Strumenti Finanziari

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori potranno essere remunerati in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo sopra previsto per i dividendi.

- Art. 17 -

Riserve e Ristorni

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori.

Il bilancio di esercizio può prevedere somme al conto economico a titolo di ristorno a favore :

- a) dei soci prestatori mediante erogazione diretta ovvero aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio. o entrambi. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura degli amministratori e da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): le ore lavorate ovvero

retribuite nel corso dell'anno; la qualifica o professionalità; i compensi erogati; il tempo di permanenza nella società; la tipologia del rapporto di lavoro; la qualità dei servizi;

b) dei soci fruitori, ai quali saranno corrisposti in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, e cioè principalmente in proporzione ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute, mediante sconti sui corrispettivi dovuti per le prestazioni future.

- Art. 18 -

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.

- Art. 19 -

Regolamento dei Rapporti di Lavoro

I rapporti di lavoro a tra la Cooperativa ed i soci saranno disciplinati dal Regolamento di cui all'Art. 6 della L. 142/01 e succ. modd. ed intt., che sarà predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

- Art. 20 -

Rinvio

Per tutto quant'altro qui non previsto, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di società cooperativa.

QUOTE DI CAPITALE ED ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI

Ciascun socio sottoscrive una quota di partecipazione pari ad Euro 50 (cinquanta), e si obbliga a versare l'importo sottoscritto in valuta legale entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta che l'organo amministrativo gli rivolgerà immediatamente